

Belgio

Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie

Non pertinente.

Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste

Giudice di primo grado.

Articolo 4 - Organo centrale

Service public fédéral Justice

Service de Coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Belgio

Telefono: +32(2)542.65.11

Fax +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

Indirizzo di posta elettronica: eu1206ue@just.fgov.be

Competenza territoriale: Belgio (tutto il paese)

Lingue: francese, neerlandese e inglese.

Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli

I formulari standard di cui all'allegato I del regolamento nonché i documenti a essi allegati devono essere redatti o tradotti nella lingua della circoscrizione giudiziaria del giudice di primo grado cui è presentata la domanda. Non si accettano altre lingue.

Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni

A mezzo postale o per fax.

Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove

Service public fédéral Justice

Service de Coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Belgio

Telefono: +32(2)542.65.11

Fax +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

Indirizzo di posta elettronica: eu1206ue@just.fgov.be

Competenza territoriale: Belgio (tutto il paese)

Lingue: francese, neerlandese e inglese.

Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2

Il Belgio dichiara che, nei rapporti con gli altri Stati membri, il regolamento prevale, per la materia rientrante nel suo campo di applicazione, sugli strumenti seguenti:

la Convenzione del 21 giugno 1922 fra il Belgio e la Gran Bretagna sulla trasmissione degli atti giudiziari e extragiudiziari e la raccolta di prove;

la Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile;

la Convenzione del 1° marzo 1956 fra il Belgio e la Francia, relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale;

la Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all'estero;

l'Accordo del 25 aprile 1959 fra il governo belga e il governo della Repubblica federale tedesca, volto a facilitare l'applicazione della convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile;

la Convenzione del 23 ottobre 1989 fra il Belgio e l'Austria relativa alla reciproca assistenza giudiziaria e alla cooperazione giuridica, che integra la convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile.

Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.